

**REGIONE SARDEGNA**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE**

DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA',  
RICERCA E FORMAZIONE BIOMEDICA

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha individuato il/la \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ quale Direttore dell'Agenzia regionale della sanità, ricerca e formazione biomedica secondo le modalità e i requisiti previsti dal dell'art. 23 della L.R. 10/2006 e in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n.31/47 del 20/07/2011;
- Il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha nominato il/la \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dell'Agenzia regionale della sanità, ricerca e formazione biomedica
- Il/la \_\_\_\_\_ con nota acquisita in atti in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, ha formalmente accettato la nomina;
- Il/la \_\_\_\_\_ ha, altresì, prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dalla normativa vigente;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato lo schema tipo di contratto per il Direttore dell'Agenzia Regionale;
- la deliberazione 31/47 del 20/07/2011 incarica il Direttore generale della sanità alla stipula del presente contratto con il Direttore dell'Agenzia regionale della sanità, ricerca e formazione biomedica;

## Schema-tipo contratto

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Cagliari, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna - in appresso denominata "Regione", (Codice fiscale n. \_\_\_\_\_), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità;

e

il/la \_\_\_\_\_ nato/nata il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (Codice fiscale \_\_\_\_\_)

Si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

La Regione Sardegna costituisce un rapporto di lavoro di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale con il/la \_\_\_\_\_ di cui al Libro V, Titolo III, Capo II del Codice Civile.

### Art. 2

Il/la \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Agenzia regionale della Sanità (di seguito denominata Agenzia), le funzioni di Direttore dell'Agenzia di cui alla L.R. n.10/2006, artt.22 e 23. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Agenzia, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Agenzia medesimo, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi

## Schema-tipo contratto

presenti sul territorio regionale.

### Art. 3

Il Direttore dell'Agenzia si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge regionale n. 10/2006. Egli risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il/la \_\_\_\_\_, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni e al D. Lgs. 196/03, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

### Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore dell'Agenzia a carico del proprio bilancio un compenso annuo onnicomprensivo di Euro \_ - al lordo di oneri e ritenute di legge. Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Agenzia ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni,

## Schema-tipo contratto

nella misura prevista per i dirigenti regionali.

### Art. 5

La Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 22 e 23 della L.R. 10/2006 stabilisce, annualmente gli obiettivi di interesse regionale. Stabilisce, inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi caratteri di oggettività. Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi, è attribuito al Direttore dell'Agenzia un compenso accessorio per il risultato pari al 35% della retribuzione base. La corresponsione di tale accessorio è subordinata alla verifica da parte della Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

### Art. 6

L'incarico di durata triennale decorre dalla stipula del presente contratto fatta salva l'effettiva assunzione delle funzioni di Direttore.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore di darne preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore avrebbe dovuto percepire.

Salvo il termine previsto dalla delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, trascorsi dodici mesi dalla stipula del presente contratto, la Giunta Regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e, sentito il parere dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza di detto termine.

## Schema-tipo contratto

### Art. 7

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

a) assenza o impedimento del Direttore che si protragga oltre tre mesi, b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra Amministrazione Regionale e Direttore ;

c) quando, per esigenze funzionali, l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, compreso lo stesso Assessorato dell'Igiene e Sanità, viene sostanzialmente ridefinito;

d) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;

e) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione regionale e provvedimenti conseguenti, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio;

Nel caso di cui al primo comma, lettera d), la Giunta Regionale, previo parere dell'Assessorato competente, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sua sostituzione. Si prescinde da tale parere nei casi di particolare gravità e urgenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

### Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Agenzia provvederà a rimborsare le

## Schema-tipo contratto

spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Direttore per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Istituto, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

### Art. 9

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

### Art. 10

Il presente contratto, costituito da \_\_\_\_\_ pagine dall'art.1 all'art.10, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 – Tabella esenzioni in modo assoluto art.25; lo stesso sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986 e i relativi oneri saranno in carico al

Il Direttore Generale della Sanità

Il Contraente

Cagliari, .....